



I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0008508 del 17/09/2019
06-02 (Uscita)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Tra

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI", in qualità di Soggetto gestore, di seguito denominato "Committente", con sede legale in Brindisi alla via Adamello nr. 18, Codice Fiscale 91071150741, in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa **DE VITO Rita Ortenzia**, Codice Fiscale DVTRRT69A71B180Y;

e

il Dott. **MONTANILE Antonio**, nato a Brindisi (BR) il 25/11/1957 e residente a San Pietro Vernotico (BR) in via Sergente SERINELLI nr. 9, Codice Fiscale MNTNTN57S25B180M, denominato prestatore d'opera;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 43 del D.l. 129 del 28/08/2018, nell'ambito dell'autonomia negoziale le Istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti;
- in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 18 comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008, questa Amministrazione intende individuare un medico specialista in Medicina del Lavoro, con lo scopo di collaborare, secondo quanto previsto dall'art. 29; comma 1 del D. Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettuare la Sorveglianza Sanitaria, nonché sopperire a tutti gli altri compiti di cui al sopranominato Decreto Legislativo, sui tre plessi che costituiscono l'Istituzione Scolastica;
- questa Istituzione scolastica ha individuato cinque specialisti in medicina del lavoro ai quali è stato richiesto di effettuare la propria proposta economica, secondo quanto previsto dall'art. 63; comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
- a seguito della valutazione delle proposte economiche pervenute nei termini prestabiliti, si è rilevato che l'offerta del Dr. MONTANILE, a parità di servizio, risulta la più bassa.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Tutto quanto innanzi premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

l'I.I.S.S. "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" conferisce incarico alla Dr. MONTANILE Antonio per lo svolgimento dell'attività di **MEDICO COMPETENTE** per le sedi di via Adamello nr. 18, via Nicola Brandi nr. 1 e viale Degli Studi s.n.c.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 c.c. e ss.

Art. 3

La prestazione dell'opera di cui al precedente punto 2 verrà svolta dalla firma del presente contratto e sino al 31 agosto 2020.

Art. 4

Mansioni del prestatore d'opera:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- b) programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria;
- c) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- d) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
- e) invia all'I.S.P.E.S.L., esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della Sorveglianza Sanitaria;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della Sorveglianza Sanitaria;
- h) visita gli ambienti di lavoro al meno una volta all'anno;
- i) partecipa alla programmazione del controllo delle esposizioni dei lavoratori.

Art. 5

Il Prestatore non è sottoposto ad alcuna direttiva tecnico-funzionale, fornirà le prestazioni richieste in assenza di vincolo di subordinazione ed in conformità degli indirizzi di massima che gli saranno comunicati. Il collaboratore riconosce espressamente che il rapporto si inquadra nella figura contrattuale prevista dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e che non implica un rapporto di subordinazione gerarchica. Le prestazioni, così come richiesto e inteso, escludono pertanto il vincolo del rapporto subordinato e, in tal senso, l'inammissibilità di qualsiasi pretesa presente e futura.

L'opera sarà prestata in piena autonomia, restando il prestatore obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto.

Art. 6

Il prestatore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede, impegnandosi a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne i dati, le notizie e, in genere, le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 7

La misura del **compenso oltre IVA** per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2 è stabilito in base alla proposta economica prot. 8227 (06-02) del 06/09/2019, ovvero:

- | | |
|---|---------|
| • Visita medica, compilazione cartella sanitaria e di rischio individuale e valutazione del rachide | € 25,00 |
| • Audiometria | € 10,00 |
| • Spirometria | € 10,00 |
| • Elettrocardiogramma | € 10,00 |

- | | |
|--|---------|
| • Controllo Visus/Test ISHIHARA | € 10,00 |
| • Visiotest | € 10,00 |
| • Consulenza oraria per adempimento delle
Competenze previste dall'art. 81/2008 | € 40,00 |

In base al numero dei dipendenti e delle attività che dovrà svolgere il Medico Competente si prevede una spesa annua complessiva, oltre IVA, pari a **€ 1.200, 00** (Euro milleduecento/00).

Art. 8

Il compenso verrà corrisposto ad avvenuta prestazione e dietro rilascio di fattura intestata a I.I.S.S. "FERRARIS DE MARCO VALZANI", secondo modalità che saranno opportunamente comunicate.

Art. 9

Il committente è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dal prestatore d'opera.

Art. 10

Il presente rapporto si intende conferito esclusivamente per la prestazione sopra indicata e cesserà al completamento dell'incarico sopra descritto. Inoltre potrà essere risolto in qualunque momento da una delle parti mediante preavviso di 15 giorni, senza possibilità di rinnovo.

Art. 11

Il committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- l'inattività del prestatore, non dovuta a causa di forza maggiore;
- assoggettamento del prestatore a procedura concorsuale ovvero di procedimento penale a suo carico.

Art. 12

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

Art. 13

Ogni genere di modifica del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 14

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Art. 15

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattato in autentica per ciascuna parte contraente, presso l'I.I.S.S. "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" Brindisi (BR). Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Brindisi, per qualsiasi controversia dovesse insorgere in virtù del presente contratto.

Art. 16

Ai sensi del D. Lgs 196/03 il Professionista presta il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione di tutte le opere connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Per accettazione e conferma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO



IL PROFESSIONISTA
MONTANILE Antonio

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 e 13 del presente contratto e di approvarli specificamente.

Brindisi, 17 settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO



IL PROFESSIONISTA
MONTANILE Antonio